

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO



UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXII

BARI, 16 MAGGIO 2001

N. 71

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. 0805402259-0805402264-0805402099 - Fax 0805402262.

Abbonamenti presso la **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari c.c.p. n. 18785709**

Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 oltre IVA al 20% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 oltre IVA per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari**.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli enti locali

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARI

Modifiche allo STATUTO PROVINCIALE pubblicato nel B.U. n. 44 del 4.3.92

Pag. 3816

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli enti locali

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARI

Modifiche allo STATUTO PROVINCIALE pubblicato nel B.U. n. 44 del 4.3.92**STATUTO DELLA PROVINCIA DI BARI****INDICE GENERALE****TITOLO I
PRINCIPI**

- Art. 1 - Principi fondamentali
- Art. 2 - Stemma e Gonfalone
- Art. 3 - Pari opportunità
- Art. 4 - Metodo di programmazione
- Art. 5 - Rapporti con altri Enti
- Art. 6 - Rapporti con i cittadini ed informazione
- Art. 7 - Principi generali sulla gestione dei servizi
- Art. 8 - Principi generali sulla trasparenza

**TITOLO II
ORGANI**

- Art. 9 - Organi della Provincia
- Art. 10 - Consiglio
- Art. 11 - Prima adunanza del Consiglio
- Art. 12 - Presidente e Vice Presidenti del Consiglio
- Art. 13 - Convocazione e Presidenza del Consiglio Provinciale
- Art. 14 - Ufficio di Presidenza
- Art. 15 - Gruppi Consiliari
- Art. 16 - Commissione Affari Istituzionali
- Art. 17 - Commissioni consiliari
- Art. 18 - Funzioni delle Commissioni Consiliari
- Art. 19 - Consiglieri provinciali
- Art. 20 - Regolamento del Consiglio
- Art. 21 - Funzionamento del Consiglio
- Art. 22 - Nomina dei Rappresentanti della Provincia
- Art. 23 - La Giunta - composizione e nomina
- Art. 24 - Lavori della Giunta
- Art. 25 - Competenze del Presidente della Provincia
- Art. 26 - Vice Presidente e deleghe degli Assessori

**TITOLO III
SPESE ELETTORALI E DICHIARAZIONE
DELLA SITUAZIONE ASSOCIATIVA
ED ECONOMICA**

- Art. 27 - Dichiarazione della situazione associativa ed economica

**TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE DELLA PROVINCIA**

- Art. 28 - I circondari - suddivisione del territorio provinciale
- Art. 29 - Funzioni del Circondario
- Art. 30 - Convenzione e consorzi
- Art. 31 - Accordi di programma
- Art. 32 - Modalità di erogazione dei servizi
- Art. 33 - Controllo sulla partecipazione a forme societarie
- Art. 34 - Aziende speciali ed istituzioni - Principi generali
- Art. 35 - Requisiti dello Statuto delle aziende speciali
- Art. 36 - Organi delle aziende speciali e delle istituzioni
- Art. 37 - Disciplina delle aziende speciali e delle istituzioni

**TITOLO V
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
E DEL PERSONALE**

- Art. 38 - Organizzazione degli uffici e del personale - Principi generali
- Art. 39 - Indirizzi di organizzazione
- Art. 40 - Segretario Generale
- Art. 41 - Vice Segretario Generale
- Art. 42 - Direttore Generale
- Art. 43 - Incarichi di livello dirigenziale
- Art. 44 - Controlli
- Art. 45 - Controllo di gestione
- Art. 46 - Nucleo di valutazione
- Art. 47 - Nucleo di controllo strategico
- Art. 48 - Funzioni e poteri del collegio dei Revisori dei Conti

**TITOLO VI
RAPPORTI CON LA COMUNITÀ
E PARTECIPAZIONE**

- Art. 49 - Rapporti fra Provincia e associazioni
- Art. 50 - Partecipazione alla formazione di atti
- Art. 51 - Istanze e petizioni
- Art. 52 - Diritto di iniziativa
- Art. 53 - Raccolta delle firme
- Art. 54 - Verifica delle firme e ammissibilità

- Art. 55 - Diritto di voto
 Art. 56 - Modalità per lo svolgimento dei referendum
 Art. 57 - Validità della consultazione referendaria
 Art. 58 - Effetti giuridici del referendum provinciale
 Art. 59 - Difensore civico provinciale

TITOLO VII NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 60 - Norme transitorie.

Art. 1 Principi fondamentali

1. La Provincia di Bari informa la propria azione amministrativa ai principi della Carta Europea delle autonomie locali, riconoscendo che il rafforzamento dell'autonomia locale rappresenta un contributo essenziale alla edificazione dell'Europa dei popoli fondata sui principi della democrazia e del decentramento e della sussidiarietà di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e delle Regioni.

2. La Provincia di Bari riconosce e fa proprio il principio di sussidiarietà, sancito dal trattato dell'Unione Europea di Maastricht. Esso è un fondamentale riferimento di libertà e di democrazia, cardine della nostra concezione dello Stato. La Provincia agevola ogni iniziativa utile affinché i singoli e i gruppi possano impegnare la propria creatività e responsabilità nell'obiettivo di unire insieme il massimo di libertà, di democrazia e di responsabilità, sia personale che collettiva.

3. La Provincia di Bari, ente locale intermedio tra Comune e Regione, rappresenta la propria comunità, cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo nel rispetto dei valori e nel perseguimento degli obiettivi sanciti dai principi fondamentali della Costituzione della Repubblica.

4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Provincia ispira l'azione amministrativa al principio della solidarietà, per contribuire al superamento di ogni disuguaglianza, al riconoscimento effettivo del diritto al lavoro. Promuove iniziative volte ad accrescere e realizzare i diritti di cittadinanza, adotta azioni positive che favoriscano pari opportunità per le donne e per gli uomini. Realizza il bene comune secondo giustizia e, nel rispetto della dignità umana, concorre con iniziative sociali volte a realizzare condizioni di vita migliori per le classi sociali più deboli. Promuove il processo civile, sociale, economico e culturale della Comunità della Provincia di Bari, finalizzato all'autentico sviluppo della persona umana. Promuove iniziative e sviluppa relazioni per la salvaguardia

della pace, della solidarietà, della cooperazione e per il reciproco sviluppo delle iniziative economiche, sociali e culturali con le altre Province, Regioni, Nazioni e Stati, in particolare con quelli del vicino Adriatico, del Mediterraneo, del Medio Oriente.

5. Alla Provincia spettano le funzioni amministrative, di controllo e di vigilanza nei seguenti settori di interesse Provinciale:

- a. difesa del suolo, assetto del territorio, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
- b. tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
- c. valorizzazione dei beni culturali;
- d. viabilità e trasporti;
- e. protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
- f. caccia e pesca nelle acque interne;
- g. organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
- h. servizi sanitari, igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
- i. compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
- j. raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli Enti locali;
- k. le altre materie stabilite dalla legge.

6. La Provincia, anche in collaborazione con i Comuni e sulla base di progetti e di programmi, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale, sia nel settore economico, produttivo, artigianale, commerciale e turistico, in quello sociale favorendo ogni intervento diretto a prevenire e a contrastare l'insorgere di devianza e di emarginazione, sia nel settore culturale, del tempo libero e dello sport, soprattutto giovanile, anche attraverso il sostegno delle iniziative proposte dalle forze culturali presenti sul territorio.

7. La Provincia, nell'espletamento dei compiti di programmazione:

- A. raccoglie e coordina le proposte avanzate dai Comuni, dai sindacati, dalle formazioni sociali, economiche e culturali, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;
- B. Concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali, secondo norme dettate dalla normativa vigente;
- C. formula ed adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del piano regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale, e promuove il coordina-

mento dell'attività programmatrice dei Comuni.

8. La Provincia, inoltre, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che, ferme restando le competenze dei Comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, determina indirizzi generali di assetto e di riequilibrio dell'intero territorio. In particolare indica:

- a. le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
- b. la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle sue principali linee di comunicazione;
- c. le linee di intervento per la sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
- d. le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

Art. 2 Stemma e Gonfalone

1. La Provincia di Bari ha un proprio stemma riconosciuto con R.D. 27 agosto 1938 ed iscritto nel Libro Araldico degli Enti morali. Esso è rappresentato da un ovale composto da quattro parti, poste a croce di Sant'Andrea, d'argento e d'azzurro, con pastorale d'oro in posizione verticale al centro dello stemma stesso. In alto sovrasta una corona littoria di rosso porpora e oro, attraversata da due rami di quercia e di alloro annodati da un nastro tricolore.

2. La Provincia ha un proprio gonfalone, di cui fa uso nelle manifestazioni e cerimonie ufficiali, secondo quanto stabilito dalla legge. Esso è costituito da un drappo di colore bianco, con al centro lo stemma della Provincia, circondato da una bordatura di colore azzurro con ricami in oro di rami di ulivo e tralci d'uva fruttati.

Art. 3 Pari opportunità

La Provincia promuove iniziative volte ad accrescere l'uguaglianza di opportunità di tutti coloro che risiedono nel territorio provinciale e, in tale ambito, istituisce la Consulta per il raggiungimento delle pari opportunità fra donna e uomo, ed è disciplinata da apposito regolamento.

Art. 4 Metodo di programmazione

1. Nell'esercizio delle funzioni proprie e delle funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione,

la Provincia di Bari assume la programmazione pluriennale e l'attività per progetti come metodo cui informa la propria azione.

2. La Provincia definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani, programmi generali e programmi settoriali, coordinati con gli strumenti programmatori della Regione anche nell'ambito dell'unione delle province pugliesi.

Art. 5 Rapporti con altri Enti

1. La Provincia favorisce ogni forma di collaborazione con l'Unione Europea, lo Stato, la Regione, i Comuni e gli altri enti pubblici.

2. In particolare la Provincia promuove e coordina forme di collaborazione con i Comuni e con le Comunità montane e fra i Comuni. Ai fini di tale collaborazione la Provincia attiva la consultazione permanente dei Comuni e organizza conferenze di programmazione, istituendo la conferenza permanente dei Sindaci.

Art. 6 Rapporti con i cittadini ed informazione

1. La Provincia favorisce la partecipazione di tutti i cittadini singoli e associati ad ogni propria attività, comprese quelle svolte in forma indiretta, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, efficienza, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa.

2. Assicura a tutti l'informazione sulla propria attività e favorisce l'accesso di cittadini singoli ed associati alle proprie strutture, anche mediante il decentramento circondariale dei servizi e l'istituzione di appositi uffici per le informazioni e le relazioni pubbliche.

3. Informa i cittadini dell'attività del Consiglio e della Giunta attraverso i più adeguati strumenti di comunicazione.

4. Nella attività di informazione verso l'esterno, la Provincia assicura programmazione ed unitarietà di immagine.

Art. 7 Principi generali sulla gestione dei servizi

1. La Provincia, nella gestione dei servizi, attua modalità conformi agli interessi dei cittadini e consegue obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, adottando modalità di valutazione dei risultati.

2. Adotta un piano annuale dei servizi il quale individua e programma le modalità di esercizio delle attività e di erogazione dei servizi sulla base di un'a-

nalisi dei costi e dei benefici economici e sociali.

3. Individua gli standards rispetto ai quali commisurare la qualità dei servizi erogati e delle prestazioni assicurate in forma diretta o indiretta. Favorisce forme anche organizzate di controllo sui servizi da parte degli utenti.

Art. 8

Principi generali sulla trasparenza

1. I rapporti della Provincia con i privati si svolgono secondo le modalità e nelle forme previste dalla legge e da appositi regolamenti volti ad assicurare i massimi livelli di trasparenza.

2. Al fine di rendere più trasparente il ricorso alla trattativa privata, nonché il ricorso a professionisti esterni, la Provincia si dota di norme regolamentari con le quali disciplina l'istituzione dell'anagrafe delle imprese operanti sul territorio, gli elenchi dei professionisti esterni, l'albo dei fornitori suddivisi per categorie, classi merceologiche e fasce d'importo, l'affidamento di lavori per lavori di somma urgenza, la fornitura di beni e servizi, le modalità di attuazione del principio della rotazione nel conferimento di incarichi a liberi professionisti.

3. La Provincia si dota di strumenti organizzativi interni specifici, aventi lo scopo di vigilare sullo svolgimento delle procedure contrattuali, sull'esecuzione dei contratti, nonché sui modi di utilizzazione dei beni dell'Ente.

4. La Provincia assicura la più ampia pubblicità su tutte le opportunità di ricorso a privati per lo svolgimento di proprie attività, ivi comprese le cooperative sociali, alle quali sarà assicurata ampia partecipazione, in sintonia con la normativa vigente, sui concorsi per la provvista di personale, sui modi di utilizzazione del patrimonio.

TITOLO II ORGANI

Art. 9

Organi della Provincia

1. Sono organi istituzionali: Il Presidente della Provincia, il Consiglio e la Giunta. Essi sono, ciascuno per la propria competenza, organi di governo dell'Ente.

2. Sono organi a rilevanza istituzionale: il Presidente del Consiglio, la Commissione Affari Istituzionali, le Commissioni consiliari, il Collegio dei Revisori e l'Ufficio di Presidenza.

3. Gli organi di cui ai precedenti commi esercitano le attribuzioni loro conferite dalla legge, dal presente

Statuto e dai regolamenti dell'Ente.

4. Nel bilancio della Provincia è previsto un fondo annuale per lo svolgimento delle attività istituzionali del Consiglio e dei suoi organi. Il fondo annuale è determinato tenuto conto delle linee generali del bilancio, su proposta del Presidente del Consiglio, sentito l'ufficio di Presidenza e la Commissione Affari Istituzionali. La gestione del fondo è disciplinata dal regolamento del Consiglio.

5. Sono istituiti uffici per il supporto alle attività del Consiglio e dei suoi organi, organizzati in un Servizio di massima dimensione alle dipendenze del Presidente del Consiglio. Il regolamento del Consiglio ed i criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvati dal Consiglio, disciplinano le modalità di costituzione e di assegnazione del personale alla struttura prevista dal comma precedente.

Art. 10 Consiglio

1. Il Consiglio Provinciale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico amministrativo ed esercita il controllo della sua applicazione. La Presidenza del Consiglio provinciale è attribuita ad un Consigliere provinciale, eletto tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio provinciale sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio Provinciale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alla modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il Consiglio provinciale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

5. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

6. Il Presidente della Provincia entro 60 giorni dalla proclamazione presenta al Consiglio il documento programmatico relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Nei successivi 60 giorni il Consiglio discute, integra ed approva il documento. Il Regolamento del Consiglio prevede le modalità con cui successivamente il Consiglio partecipa agli eventuali adeguamenti e alla verifica periodica dell'attuazione del programma da parte del Presidente della Provincia e dei singoli Assessori.

Art. 11**Prima adunanza del Consiglio**

1. La prima adunanza del neoeletto Consiglio provinciale comprende gli adempimenti relativi all'esame delle condizioni di eleggibilità, alla convalida degli eletti, alle eventuali surrogazioni, al giuramento del Presidente, all'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio stesso, alla comunicazione dei componenti della Giunta provinciale, nonché all'esame dell'elenco delle nomine, da effettuare nei termini di legge, dei rappresentanti della Provincia in seno ad Enti, società, aziende, organismi ed istituzioni.

2. Il Presidente della Provincia convoca e presiede, sino alla elezione del Presidente del Consiglio, la prima adunanza del Consiglio Provinciale neo-eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta. Tale adunanza deve tenersi entro e non oltre dieci giorni dalla convocazione; in caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

3. Il Consiglio esamina le condizioni di eleggibilità degli eletti sulla base di una proposta di deliberazione predisposta dal competente Servizio, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

4. La seduta è pubblica, la votazione è palese e possono partecipare i Consiglieri delle cui eventuali cause ostative si discute.

5. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste dall'apposito Regolamento.

Art. 12**Presidente e Vice Presidenti del Consiglio**

1. Sono istituite le figure del Presidente e di due Vice Presidenti del Consiglio, di cui uno espressione della minoranza con funzioni vicarie.

2. Dopo la convalida degli eletti e le eventuali surroghe, il Consiglio Provinciale elegge nel proprio seno, con due distinte votazioni per appello nominale, a scrutinio segreto e col voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Presidente e due Vice Presidenti del Consiglio.

3. I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento. Adempiono, inoltre, a quelle funzioni di competenza del Presidente che vengono loro temporaneamente delegate dallo stesso.

4. Al Presidente del Consiglio si applicano le norme in materia di aspettativa, permessi ed indennità stabilite dalla legge 27 dicembre 1985, n.816 come modificata dalla Legge 3 agosto 1999, n.265 e successive modificazioni, con la disciplina relativa alle prerogative e facilitazioni logistiche ed organizzative

previste per gli assessori di province delle stesse classi demografiche, nonché le norme in materia di incompatibilità.

5. Per l'esercizio delle loro funzioni il Presidente ed i Vice Presidenti del Consiglio si avvalgono dell'apposito Ufficio di Presidenza, la cui organizzazione è disciplinata dal Regolamento.

6. Il Presidente del Consiglio, nei casi in cui il Consiglio provinciale non provveda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, provvederà direttamente a tali adempimenti comunque entro e non oltre la scadenza del medesimo termine di proroga. Resta fermo l'obbligo del Presidente del Consiglio di convocare l'organo collegiale, ponendo all'ordine del giorno le nomine o designazioni, almeno quindici giorni prima della scadenza del periodo di proroga.

Art. 13**Convocazione e Presidenza del Consiglio Provinciale**

1. Il Consiglio Provinciale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio. Al Presidente del Consiglio, che rappresenta il Consiglio e ne assicura il buon andamento dei lavori, compete, altresì, la fissazione del giorno e del luogo delle adunanze, nonché la elencazione degli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno, sentite le richieste del Presidente della Provincia e dei Capigruppo Consiliari in sede di Commissione Affari Istituzionale e per quelli previsti da leggi e regolamenti.

2. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

3. Il Consiglio può essere convocato, altresì, in via straordinaria su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica o del Presidente della Provincia. In tal caso l'adunanza deve tenersi non oltre 20 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta secondo le modalità stabilite dal regolamento.

4. In caso d'urgenza, la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.

5. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto nei casi previsti dalla legge.

Art. 14**Ufficio di Presidenza**

1. Il Presidente e i due Vice Presidenti costituiscono

no l'Ufficio di Presidenza. L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e si pronuncia sull'interpretazione delle norme regolamentari del Consiglio Provinciale. In caso di diversità di opinione, da farsi constatare nel verbale delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza, prevale il parere del Presidente del Consiglio.

2. L'Ufficio di Presidenza svolge ogni altra funzione prevista dal presente Statuto e dal Regolamento del Consiglio, assistito dall'apposito Servizio del Consiglio.

3. Il Presidente e i Vice Presidenti durano in carica quanto il Consiglio Provinciale.

4. Il Presidente del Consiglio e i Vice Presidenti, per gravi e comprovati motivi, possono essere revocati su proposta motivata e sottoscritta da metà dei componenti il Consiglio, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 15 **Gruppi consiliari**

1. I Consiglieri, per l'esercizio dell'attività politico-amministrativa connessa all'espletamento del mandato, si costituiscono in gruppi formati ciascuno dagli eletti sotto lo stesso contrassegno composto da almeno due Consiglieri.

2. Costituiscono gruppo i consiglieri, ancorché singoli, che siano stati eletti in una lista che abbia partecipato alle elezioni provinciali.

3. Costituiscono gruppo misto i consiglieri che non abbiano dichiarato a quale gruppo intendano appartenere e quelli che nel corso della legislatura abbiano dichiarato la loro autonomia dal raggruppamento nella cui lista sono stati eletti e non indicano a quale gruppo intendano appartenere.

4. Qualora i consiglieri che dichiarano di non voler più appartenere al proprio gruppo siano almeno due, possono costituire un nuovo gruppo, con riferimento, comunque, ad un partito nazionale.

5. Ciascun gruppo comunica al Presidente del Consiglio e al Segretario generale dell'Ente il Capogruppo.

6. Ai gruppi è riconosciuta autonomia organizzativa di funzionamento, sono assicurati adeguati locali, attrezzature e personale per lo svolgimento della loro attività. Tali fini sono assicurati dall'amministrazione con risorse appositamente previste nel bilancio.

7. Il regolamento del Consiglio disciplina la dotazione di risorse da assegnare a ciascun gruppo consiliare, in modo da garantire un minimo uguale per ciascun gruppo e risorse ulteriori in proporzione al numero dei componenti. Il Regolamento disciplina, altresì, le dotazioni di personale da assegnare ai gruppi consiliari.

Art. 16 **Commissione Affari Istituzionali**

1. E' istituita, nelle forme previste dal Regolamento, la Commissione Affari Istituzionali che è composta dal Presidente del Consiglio e dai Capigruppo Consiliari o loro delegati.

2. La Commissione Affari Istituzionali è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio.

3. Il Presidente della Provincia è informato dal Presidente del giorno e dell'ora delle riunioni della Commissione Affari Istituzionali e può intervenire.

4. Il Regolamento determina i poteri della Commissione Affari Istituzionali e ne disciplina organizzazione e forme di pubblicità.

Art. 17 **Commissioni Consiliari**

1. Le Commissioni consiliari permanenti sono organismi diretti del Consiglio, che se ne avvale per il migliore e più partecipato espletamento delle funzioni di competenza.

2. Il Consiglio Provinciale delibera, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, la costituzione di Commissioni Consiliari permanenti, determinandone il numero e la composizione numerica.

3. A richiesta dei Capigruppo e sentita la Commissione Affari Istituzionali, il Presidente del Consiglio ha la facoltà, con propria determinazione, di disporre variazioni nella composizione delle Commissioni Consiliari, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 del presente articolo.

4. Il Regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

5. Il Consiglio può istituire commissioni speciali e commissioni d'indagine, stabilendone la competenza e la durata, demandando al Regolamento del Consiglio la disciplina e le modalità di istituzione.

6. Il Consiglio può, altresì, istituire commissioni Consiliari aventi funzione di controllo o di garanzia, attribuendone la presidenza a rappresentanti delle forze politiche di opposizione, con apposita determinazione del Presidente del Consiglio.

Art. 18 **Funzioni delle Commissioni Consiliari**

1. Le Commissioni consiliari permanenti svolgono funzione consultiva e di controllo su tutta l'attività dell'Amministrazione.

2. Svolgono funzione propositiva in ordine a tutta l'attività dell'Amministrazione, dello stesso Consiglio e agli atti di competenza istituzionale.

3. Relazionano al Consiglio sull'andamento e sui problemi specifici inerenti al funzionamento e all'attività delle aziende speciali e delle istituzioni provinciali, nonché delle società a prevalente capitale della Provincia e dei Consorzi cui l'Amministrazione Provinciale è consorziata.

4. Approfondiscono, su speciale delegazione del Consiglio Provinciale o anche di propria iniziativa, lo studio di problemi di interesse generale o specifico relativi al ruolo ed alle funzioni della Provincia.

5. Le Commissioni consiliari permanenti possono chiedere al Presidente del Consiglio la iscrizione di argomento all'O.d.G. del Consiglio. L'eventuale iscrizione di dette proposte potrà essere disposta dal Presidente del Consiglio, sentita la Commissione Affari Istituzionali e l'ufficio di Presidenza.

6- Le competenze delle Commissioni consiliari permanenti corrispondono ad uno o più settori individuati sulla base delle competenze attribuite alla Provincia.

Art. 19 Consiglieri Provinciali

1. consiglieri provinciali rappresentano l'intera collettività ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.

2. Ciascun consigliere, secondo modalità e procedure stabilite dal Regolamento del Consiglio e finalizzate a garantire l'effettivo esercizio, ha diritto a:

- a) esercitare iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
- b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni;
- c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
- d) avere la più ampia informazione sugli oggetti iscritti all'O.d.G. e sulla relativa documentazione;
- e) avere dagli uffici della Provincia, nonché dagli enti, istituzioni o aziende di cui la Provincia partecipa, copia degli atti, documenti o informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, essendo tenuto al segreto d'ufficio nei casi qualificatamente determinati dalla legge o dall'apposito regolamento.

3. Il Consiglio e/o il Presidente della Provincia possono delegare ad un Consigliere compiti o funzioni specifiche.

4. Oltre che nei casi previsti dalla legge, i Consiglieri che non intervengono alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio. A tale riguardo il Presidente del Consiglio, a seguito del l'accertamento delle assenze maturate e prive di giustificazioni, comunica per iscritto all'interessato l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause

giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente del Consiglio eventuali documenti probatori entro il termine di giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, entro trenta giorni, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato. Ai fini della impugnazione giurisdizionale, la deliberazione dichiarativa della decadenza deve essere notificata all'interessato entro cinque giorni dalla sua adozione.

5. Per la partecipazione all'Ufficio di Presidenza e alla Conferenza dei Capigruppo, organi equiparati a tutti gli effetti di legge alle Commissioni consiliari permanenti, al consigliere competono i permessi ed i gettoni di presenza previsti dalla normativa vigente per le stesse commissioni.

6. Il singolo Consigliere può chiedere che i gettoni di presenza siano trasformati in una indennità di funzione. In caso di assenza, esclusa quella giustificata da valutarsi dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio sulla base di quanto stabilito dal Regolamento del Consiglio, l'indennità mensile è ridotta in proporzione al numero delle assenze ingiustificate.

Art. 20 Regolamento del Consiglio

1. Il Consiglio Provinciale adotta il proprio Regolamento a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. I singoli articoli e gli emendamenti sono approvati con la maggioranza dei votanti.

2. Le modifiche o integrazioni del Regolamento del Consiglio sono approvate con le medesime procedure.

Art. 21 Funzionamento del Consiglio

1. Il Regolamento del Consiglio stabilisce le modalità di funzionamento del Consiglio stesso ed in particolare: convocazione, predisposizione dell'O.d.G. e dei lavori, svolgimento delle sedute, votazioni, verbalizzazione, assistenza del Segretario Generale.

2. Il Consiglio provinciale si riunisce nella sede della Provincia, salvo casi particolari disciplinati dal Regolamento.

Art. 22 Nomina dei Rappresentanti della Provincia

1. Il regolamento del Consiglio disciplina la procedura di presentazione di candidature per la nomina,

espressamente riservata dalla legge al Consiglio, di persone quali rappresentanti del Consiglio Provinciale presso enti, aziende ed istituzioni, indicando le caratteristiche di curriculum che devono comunque accompagnare, nonché i requisiti di cui i candidati devono essere in possesso.

2. Con proprio atto, entro trenta giorni dal suo insediamento, il Consiglio definisce gli indirizzi ai quali il Presidente della Provincia deve attenersi per provvedere alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni. Il Presidente della Provincia è tenuto a comunicare almeno 30 giorni prima al Presidente del Consiglio e ai Capigruppo le nomine in scadenza negli enti di secondo grado e a trasmettere tempestivamente il curriculum dei nominativi.

3. A rappresentanti del Consiglio Provinciale o della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni, dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza della Provincia, non possono essere nominate persone appartenenti od affiliate ad associazioni segrete di qualsiasi natura vietate dalla legge.

4. La decadenza, l'ineleggibilità, l'incompatibilità o la revoca dei rappresentanti del Consiglio provinciale nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto è pronunciata dal Consiglio nei modi e termini previsti dalla legge.

Art. 23

La Giunta - Composizione e nomina

1. La Giunta Provinciale è composta dal Presidente della Provincia e da un numero di Assessori entro i limiti massimi fissati dalla legge vigente, fra cui il vice Presidente, nominati dallo stesso Presidente. La composizione della Giunta viene comunicata dal Presidente della Provincia al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni. Al Presidente è attribuito il potere di determinare il numero degli assessori con atto monocratico. Variazioni nella composizione della giunta, verificatesi per qualsiasi causa nel corso del mandato amministrativo, vengono comunicate al Consiglio dal Presidente della Provincia nella prima seduta successiva all'atto della stessa che sancisce la variazione comunque intervenuta.

2. Gli assessori possono essere nominati fra cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere provinciale. Per la rimozione delle cause di incompatibilità valgono in tal caso le norme stabilite dalla legge per i consiglieri.

3. Gli assessori partecipano alle sedute del Consiglio con diritto ad intervenire nella discussione secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio.

Art. 24

Lavori della Giunta

1. La giunta si riunisce su avviso del Presidente della Provincia o di chi lo sostituisce, che stabilisce l'ordine del giorno e la presiede.

2. Le sedute non sono pubbliche. La Giunta può ammettervi più persone non appartenenti al collegio. Alle sedute partecipa il Segretario generale o, in sostituzione, il Vice Segretario Generale.

3. Le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti della Giunta provinciale.

4. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi concernenti persone qualora vi sia discrezionalità nella relativa decisione.

Art. 25

Competenze del Presidente della Provincia

1. Il Presidente della Provincia è l'organo responsabile dell'amministrazione provinciale. Nella seduta di insediamento, subito dopo l'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio, egli presta il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana. Distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia, da portare a tracolla.

2. Il Presidente della Provincia indirizza ai membri della Giunta le direttive politiche e amministrative in attuazione delle deliberazioni assunte dalla Giunta, nonché quelle connesse con la propria responsabilità di direzione generale della Provincia.

3. In casi eccezionali il Presidente della Provincia può sospendere l'efficacia di atti attribuiti alla competenza di singoli membri della Giunta, sottoponendoli, previo parere del Segretario Generale, alla Giunta nella prima seduta successiva all'ordinanza di sospensione.

4. Spettano al Presidente della Provincia, oltre agli altri compiti attribuitigli dalla legge e dallo Statuto, i seguenti compiti:

- a. distribuire gli affari sui quali la Giunta Provinciale deve deliberare tra i membri della Giunta, in relazione alle funzioni assegnate e alle deleghe rilasciate;
- b. promuovere iniziative per assicurare che gli uffici della Provincia, le aziende speciali, le istituzioni, le società a prevalente capitale provinciale svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio provinciale e in coerenza con gli indirizzi di attuazione approvati dalla Giunta;
- c. richiedere finanziamenti, sovvenzioni, contributi a enti pubblici o privati;

- d. rappresentare la Provincia in giudizio e firmare il mandato alla lite;
- e. esprimere i pareri a enti o organi esterni alla Provincia che la legge non attribuisce alla competenza del Consiglio provinciale o lo Statuto e i regolamenti non attribuiscono alla competenza del Segretario generale, del Direttore generale o dei dirigenti.

5. Ogni anno il Presidente, previa approvazione della Giunta, presenta al Consiglio, insieme al conto consuntivo per l'anno precedente, un documento sullo stato di attuazione del programma proposto all'inizio del mandato.

Art. 26

Vice Presidente e deleghe agli Assessori

1. Il Vice Presidente della Provincia è nominato dal Presidente contestualmente alla nomina dei componenti della Giunta e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

2. In caso di contemporanea assenza o impedimento anche del Vice Presidente, la sostituzione a tutti gli effetti del Presidente spetta agli Assessori secondo l'ordine che a tal fine il Presidente avrà indicato in sede di conferimento delle deleghe o, in mancanza, secondo l'ordine di anzianità.

3. Il Presidente conferisce specifiche deleghe ai membri della Giunta nelle materie che la legge e lo Statuto riservano alla sua competenza.

4. Ai membri della Giunta sono delegate funzioni di sovrintendenza. Ad essi può essere delegata la firma di atti specificatamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie, che la legge o lo Statuto riservano alla competenza del Presidente.

5. Ai membri della Giunta sono conferite deleghe per settori omogenei sulla base delle competenze attribuite alla Provincia dalla legislazione nazionale e regionale. In aggiunta alle deleghe per settori il Presidente può attribuire ai singoli membri della Giunta deleghe relative a singoli programmi o progetti.

TITOLO III

SPESE ELETTORALI E DICHIARAZIONE DELLA SITUAZIONE ASSOCIATIVA ED ECONOMICA

Art. 27

Dichiarazione della situazione associativa ed economica

Il Presidente della Giunta, i consiglieri e gli assessori al momento della convalida degli eletti o, nel caso degli assessori, della nomina, sono tenuti a ren-

dere pubbliche, mediante deposito di dichiarazioni e documenti presso la Segreteria Generale della Provincia la propria situazione reddituale e patrimoniale.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLA PROVINCIA

Art. 28

I circondari - suddivisione del territorio provinciale

Il territorio della Provincia di Bari potrà essere suddiviso in circondari la cui funzione consultiva, propositiva e di coordinamento è stabilita dall'art. 21, comma 2, Legge 267/2000. L'eventuale istituzione dei circondari avverrà nel rispetto dell'art. 21, comma 1, della citata Legge 267/2000.

Art. 29

Funzioni del Circondario

Il circondario costituisce l'ambito nel quale la Provincia, nel rispetto della disciplina regionale e di quanto stabilito nel Piano Provinciale di coordinamento territoriale decentra ai circondari le opportune competenze e attribuisce le risorse necessarie per farvi fronte.

A tal fine la Provincia può:

- a) impostare la programmazione generale e la programmazione territoriale di zona, nella prospettiva del programma provinciale e del programma di coordinamento territoriale;
- b) istituire propri uffici decentrati multifunzionali ai quali il cittadino può rivolgersi nei suoi rapporti con la Provincia;
- c) organizzare e promuovere la consultazione di cittadini ed associazioni;
- d) coordinare la collaborazione fra comuni, promuovendo anche accordi di programma circondariali e unioni di comuni;
- e) organizzare e coordinare la conferenza dei Sindaci del circondario.

Art. 30

Convenzioni e consorzi

1. I progetti di convenzione tra la Provincia e uno o più comuni, ovvero fra la Provincia ed altri enti per lo svolgimento in modo coordinato di servizi o funzioni, ovvero i progetti per la costituzione o l'adesione a un consorzio, si conformano agli indirizzi di un programma generale di svolgimento di attività in forma associata.

2. I progetti di cui al precedente comma sono predisposti dalla giunta e trasmessi al Presidente del Consiglio, che provvede ad assegnarli alla competente commissione consiliare prima che gli altri enti interessati abbiano deliberato in proposito.

3. La commissione consiliare può formulare proposte di emendamento al progetto presentato. Successivamente la proposta è sottoposta al Consiglio provinciale per l'adozione degli atti consequenziali.

Art. 31 **Accordi di programma**

Gli accordi di programma sono strumenti ordinari attraverso i quali la Provincia favorisce, in particolare, il coordinamento dei comuni fra loro e con la Provincia. La Provincia può sempre promuovere la conclusione di accordi di programma qualora ciò risulti necessario per garantire l'attuazione degli obiettivi della propria programmazione pluriennale e degli altri atti programmatori.

Art. 32 **Modalità di erogazione dei servizi**

1. La Provincia gestisce i servizi con le forme che assicurano la migliore efficienza ed efficacia nel soddisfacimento dei bisogni sociali dei cittadini, ricercando, se valutato conveniente sotto l'aspetto dei costi, anche la collaborazione dei privati.

2. La Provincia può partecipare con quote o azioni a società di capitali i cui fini statuari comprendano l'erogazione di servizi dei quali può usufruire la popolazione della Provincia.

3. Le deliberazioni relative all'assunzione e alla gestione diretta o indiretta di servizi e quelle comunque relative alla partecipazione a società di capitali, sono corredate da una relazione del Collegio dei revisori dei conti, che valuta gli aspetti finanziari ed economici della proposta.

4. Le deliberazioni di cui al comma 3 individuano le garanzie di trasparenza, accesso, partecipazione e controllo che devono essere assicurate sia da società di capitali cui la Provincia partecipa sia da eventuali concessionari in relazione alla gestione di servizi pubblici.

Art. 33 **Controllo sulla partecipazione a forme societarie**

Il Presidente della Provincia o coloro che rappresentano la Provincia in una società di capitali riferiscono annualmente al Consiglio provinciale in occasione di un'apposita sessione dedicata all'analisi

dell'andamento delle società cui la Provincia partecipa.

Art. 34 **Aziende speciali ed istituzioni - Principi generali**

1. Per l'esercizio dei propri servizi la Provincia può dotarsi di aziende speciali e istituzioni nei modi previsti dalla legge.

2. Ove trattasi di servizi sociali non aventi carattere imprenditoriale, la Provincia può avvalersi, mediante convenzione, della collaborazione di associazioni non aventi carattere di lucro.

Art. 35 **Requisiti dello Statuto delle aziende speciali**

Il Consiglio provinciale subordina l'approvazione dello Statuto delle aziende speciali all'accoglimento, da parte di ciascun progetto di Statuto, dei principi di unitarietà con l'indirizzo generale della Provincia, assicurata dal Presidente dell'azienda; di separazione tra poteri di indirizzo e di controllo attribuiti agli organi elettivi, e poteri di gestione attribuiti al Direttore e ai dirigenti, di responsabilità e di gerarchia nell'organizzazione interna dell'azienda.

Art. 36 **Organi delle aziende speciali e delle istituzioni**

1. Sono organi dell'azienda speciale e dell'istituzione il Presidente, il Consiglio di amministrazione e il Direttore

2. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Presidente della Provincia sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provinciale e sono revocabili anche individualmente nel corso del mandato nei casi di gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o contrasto rispetto agli indirizzi espressi dagli organi della Provincia.

3. Il Direttore dell'azienda speciale e dell'istituzione è nominato secondo quanto previsto rispettivamente dallo Statuto dell'azienda e dal Regolamento dell'istituzione ed è revocato nei casi di inadeguatezza del risultato o gestione non conforme agli indirizzi del Consiglio di amministrazione.

4. Il mandato degli organi delle aziende speciali e delle istituzioni scade allo scadere del mandato del Presidente della Provincia ed è prorogato per ciascun organo fino alla nomina dei successori.

5. Al Presidente, ai componenti del Consiglio di amministrazione e al Direttore delle aziende speciali e delle istituzioni si applicano le norme sull'ineleggi-

bilità e incompatibilità previste per i Consiglieri provinciali.

Art. 37

Disciplina delle aziende speciali e delle istituzioni

La disciplina e le modalità di funzionamento delle aziende speciali e delle istituzioni sono stabilite, nel rispetto del presente Statuto, rispettivamente dallo specifico Statuto dell'azienda e dallo specifico Regolamento dell'istituzione approvato dal Consiglio provinciale. Per quanto non regolato da tali fonti normative, si applicano le norme legislative e regolamenti previste dall'ordinamento per le Province.

TITOLO V ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 38

Organizzazione degli uffici e del personale Principi generali

1. La Provincia disciplina la propria azione amministrativa in conformità ai seguenti principi generali:

- a) la separazione tra le responsabilità di indirizzo e controllo spettanti agli organi politici di governo e la responsabilità di gestione per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti, spettante alla dirigenza;
- b) la individuazione delle competenze, delle responsabilità e dei livelli di autonomia del personale e della dirigenza in particolare;
- c) la valorizzazione delle risorse umane, garantendo a tutti i dipendenti pari opportunità e crescita professionale attraverso adeguate politiche di sviluppo e di formazione e aggiornamento professionale;
- d) la piena trasparenza dell'azione amministrativa, la semplificazione delle procedure, il miglioramento della qualità dei servizi erogati, l'accesso del cittadino ai documenti e la partecipazione all'attività amministrativa;
- e) la flessibilità della struttura organizzativa, in ragione delle funzioni e dei programmi dell'Ente; la valorizzazione della collegialità come strumento di coordinamento operativo dell'attività degli uffici provinciali; il coinvolgimento e la partecipazione del personale, secondo il principio della democrazia organizzativa, all'esame dei problemi dell'organizzazione e della qualità dell'azione amministrativa per promuovere il miglioramento e lo sviluppo.

2. L'ordinamento e l'organizzazione dei servizi e

degli uffici sono disciplinati in modo da garantire che la Provincia possa assolvere alle seguenti finalità:

- a) agevolare i cittadini nei rapporti con l'amministrazione provinciale, adottando misure di decentramento ed articolazione territoriale degli uffici e servizi provinciali;
- b) collaborare al potenziamento dell'efficienza nel sistema provinciale delle autonomie locali, prestando la propria assistenza tecnica ed amministrativa ai Comuni ed alle Comunità montane;
- c) promuovere e coordinare forme associative e di collaborazione interistituzionali con altri enti locali a livello sub provinciale, con altre Province e con la Regione, anche ai fini della definizione delle politiche di area vasta e di partecipazione alla programmazione socioeconomica ed alla pianificazione territoriale ed ambientale regionale.

3. La Provincia di Bari garantisce lo sviluppo delle relazioni sindacali, nel rispetto dei relativi ruoli e responsabilità, in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro ed allo sviluppo professionale con l'esigenza di incrementare e mantenere elevata l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa e dei servizi erogati alla collettività.

Art. 39

Indirizzi di organizzazione

Con apposito atto deliberativo il Consiglio provinciale stabilisce gli indirizzi per l'adozione dei regolamenti dell'ordinamento degli uffici e dei servizi da parte della Giunta.

Art. 40

Segretario Generale

Funzioni, competenze, prerogative e status giuridico del Segretario generale sono regolate dalla legge e dall'apposito regolamento.

Art. 41

Vice Segretario generale

La Provincia ha un Vice Segretario generale, il quale coadiuva il Segretario Generale nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza ovvero di vacanza temporanea.

Art. 42

Direttore generale

1. Il Presidente della Giunta, previa deliberazione

della Giunta Provinciale, può nominare, anche attingendo all'esterno dell'Ente, un Direttore generale cui affidare la responsabilità complessiva degli uffici e dei servizi ricomprendente l'organizzazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Ente; ad esso verranno attribuiti i poteri previsti dalla legge e dallo Statuto.

2. Il Presidente della Giunta con l'atto di nomina regolerà i rapporti funzionali ed operativi fra Segretario generale e Direttore generale.

3. Il rapporto di lavoro del Direttore generale potrà essere regolato mediante apposito contratto individuale di natura privata ed avrà la durata corrispondente alla permanenza in carica del Presidente della Giunta.

4. Il Presidente della Giunta in qualsiasi momento può provvedere alla risoluzione del contratto, qualora ne ravvisi la necessità.

5. Le modalità per la scelta o selezione del Direttore generale, le sue prerogative, la possibilità di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e la corresponsione delle penalità per diritto di recesso saranno stabilite nel Regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 43 **Incarichi di livello dirigenziale**

Alla copertura di posti previsti dalla dotazione organica di livello dirigenziale possono essere preposte dal Presidente della Provincia, sulla base di apposita deliberazione motivata della Giunta provinciale, persone assunte ai sensi di legge con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato, in possesso dei requisiti richiesti per il posto da ricoprire.

Art. 44 * **Controlli**

(I controlli interni sono attivati attraverso la costituzione di "uffici" facenti capo al controllo di gestione e controllo strategico, e nucleo di valutazione)

** (annullato dalla Sezione Provinciale di Controllo nella seduta del 15.3.2001 n. 465/241).*

Art. 45 * **Controllo di gestione**

1. *(Il controllo economico interno di gestione è esercitato da apposito "ufficio", composto dal Direttore di Ragioneria in qualità di Presidente e da componenti esterni esperti della materia, che riferisce direttamente al Presidente. Esso attiene sia all'effi-*

ciente impiego delle risorse assegnate sia all'efficacia delle prestazioni fornite dagli uffici ed ha come riferimento i piani e i programmi generali e settoriali dell'ente, nonché standard previamente determinati, nonché gli scostamenti fra i dati previsionali e quelli a consuntivo.

Detto ufficio decade al termine del mandato del Presidente della Provincia.

2. *L'apposito Regolamento definisce le modalità del controllo di gestione e i modelli di scritture contabili che devono affiancare quelle previste dalla legislazione vigente in materia di contabilità degli enti locali.*

3. *Ogni anno l'ufficio per il controllo di gestione predispose una relazione, che la Giunta presenta al Consiglio, contenente la misurazione del costo unitario di ciascuna attività e di ciascun servizio svolto nell'anno precedente dalla Provincia in forma diretta o in forma indiretta, nonché gli scostamenti di cui al comma 1).*

** (annullato dalla Sezione Provinciale di Controllo nella seduta del 15.3.2001 n. 465/241).*

Art. 46 * **Nucleo di valutazione**

1. *(Il nucleo di valutazione è costituito da un "ufficio, composto dal Direttore generale in qualità di Presidente e da componenti esterni esperti nella materia per la valutazione del personale dirigente dell'Ente.*

2. *Detto ufficio decade allo scadere del mandato del Presidente della Provincia.*

3. *L'apposito Regolamento definisce le modalità delle attività e delle funzioni, la composizione e la durata).*

** (annullato dalla Sezione Provinciale di Controllo nella seduta del 15.3.2001 n. 465/241).*

Art. 47 * **Nucleo di controllo strategico**

1. *(Il nucleo di controllo strategico ha il compito di verificare la corretta ed economica gestione delle risorse, la trasparenza ed imparzialità dell'attività amministrativa svolta, nonché la valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione degli strumenti di programmazione in termini di conseguenze tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti ed è composto dal Presidente e da un numero di esperti esterni all'Amministrazione, competenti nelle materie specifiche individuate dagli indirizzi di governo e dalla relazione previsionale programmatica.*

2. Detto ufficio decade allo scadere del mandato del Presidente della Provincia.

3. L'apposito Regolamento definisce le modalità delle attività * delle funzioni, la composizione e la durata).

* (annullato dalla Sezione Provinciale di Controllo nella seduta del 15.3.2001 n. 465/241).

Art. 48

Funzioni e poteri del Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dallo Statuto, nell'esercizio delle quali può disporre ispezioni, acquisire qualsiasi documento, convocare dirigenti e impiegati della Provincia o delle Istituzioni, che hanno l'obbligo di presentarsi e rispondere; può disporre l'audizione dei rappresentanti della Provincia nelle aziende speciali e nelle istituzioni, può invitare i rappresentanti della Provincia nelle società di capitali o negli enti cui comunque la Provincia eroghi contributi.

2. Il Collegio dei revisori dei conti presenta relazioni e documenti alla Giunta e al Consiglio provinciale. Ha l'obbligo di collaborare con il Consiglio, nonché di garantire la presenza di almeno un componente del collegio nelle sedute consiliari.

3. I revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio provinciale e, in relazione a singoli oggetti, possono chiedere di essere invitati a sedute della Giunta o di Consigli di amministrazione di istituzioni della Provincia. Su richiesta del Presidente possono prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti l'attività del Collegio.

4. Per la validità delle adunanze del Collegio è necessaria la presenza di due membri.

5. Il Collegio dei revisori si riunisce ordinariamente una volta al mese su convocazione del Presidente nei termini e con modalità stabilite dal Regolamento.

6. Le riunioni del Collegio possono essere richieste singolarmente da ciascuno dei membri. La richiesta deve essere motivata e la convocazione si svolge secondo la procedura di cui al comma precedente.

TITOLO VI RAPPORTI CON LA COMUNITA' E PARTECIPAZIONE

Art. 49

Rapporti fra Provincia e associazioni

1. La Provincia favorisce, mediante appositi programmi di intervento, le associazioni che operano nei

settori delle politiche sociali, della cultura, dello sport, delle attività ricreative, dell'ambiente. Il Regolamento della partecipazione ne stabilisce limiti e modalità prevedendo l'istituzione di appositi albi.

2. La Provincia può stipulare, con associazioni e società cooperative che operino nei settori indicati al comma 1, convenzioni aventi ad oggetto la gestione di servizi provinciali.

3. La Provincia consulta le associazioni che operano sul suo territorio nei modi previsti dal Regolamento del Consiglio provinciale in relazione ai poteri delle Commissioni consiliari.

Art. 50

Partecipazione alla formazione di atti

1. La Provincia nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini o singoli cittadini può procedere alla consultazione degli interessati sia in forma diretta mediante questionari, assemblee, audizioni, sia in forma indiretta mediante interpello dei rappresentanti di categoria ovvero, quando sia istituita, della Consulta di settore. Il Regolamento della partecipazione prevederà l'obbligo di motivare le decisioni assunte in contrasto con il parere dei soggetti consultati.

2. Il comma 1 non si applica nei procedimenti relativi a:

- adozione di tariffe;
- atti relativi a tributi;
- strumenti generali di pianificazione territoriale;
- altri atti per i quali la legge o lo Statuto prevedono specifiche forme di consultazione.

Art. 51

Istanze e petizioni

1. Le istanze e le petizioni di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la tutela di interessi collettivi sono trasmesse dal Presidente all'organo competente per materia.

2. Il Presidente e la Giunta rispondono alle istanze e alle petizioni di propria competenza entro trenta giorni dal loro deposito.

3. Il Consiglio provinciale esamina le istanze e le petizioni di propria competenza secondo modalità stabilite dal proprio Regolamento. Nel caso in cui la petizione sia stata sottoscritta da almeno cinquemila cittadini residenti nel territorio della Provincia, il Consiglio la discute entro novanta giorni dal deposito. Il Regolamento della partecipazione disciplina le modalità per la presentazione di istanze e petizioni.

Art. 52 **Diritto di iniziativa**

1. L'indizione di referendum provinciali consultivi può essere richiesta:

- a) da 30.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali di almeno venti diversi Comuni della Provincia;
- b) dal Consiglio provinciale, con maggioranza dei componenti il Consiglio;
- c) da almeno cinque Consigli comunali che rappresentino una popolazione di almeno 150.000 abitanti.

2. La richiesta di referendum può riguardare qualsiasi argomento sul quale il Consiglio o la Giunta provinciale hanno competenza deliberativa ad eccezione dei seguenti:

- a) atti di elezione, designazione, nomina, decadenza, revoca;
- b) personale della Provincia o di sue aziende speciali o istituzioni;
- c) Statuto e Regolamento del Consiglio provinciale;
- d) bilancio, contabilità, tributi e tariffe;
- e) materie sulle quali il Consiglio deve deliberare entro termini stabiliti dalla legge;
- f) pareri richiesti da disposizioni di legge;
- g) oggetti già sottoposti a referendum negli ultimi cinque anni.

Sugli atti di programmazione e pianificazione è ammesso soltanto il referendum consultivo.

3. La richiesta del comitato promotore del referendum deve essere sottoscritta da almeno 200 cittadini residenti in Comuni della Provincia.

4. La richiesta del comitato promotore è sottoposta alla Commissione per i referendum, composta da esperti scelti secondo le modalità indicate dal Regolamento per i referendum. La Commissione procede al giudizio provvisorio di ammissibilità e ha facoltà di proporre, ove lo ritenga necessario, al Comitato promotore una più chiara e completa formulazione dei quesiti referendari.

Art. 53 **Raccolta delle firme**

La raccolta delle firme autenticate deve avvenire a cura del Comitato promotore entro sessanta giorni dall'avvio della raccolta, secondo le modalità stabilite dal Regolamento per i referendum.

Art. 54 **Verifica delle firme e ammissibilità**

1. Gli uffici della Provincia sotto la sovrintendenza del Segretario generale nelle sue funzioni di pubblico certificatore, verificano il numero e la validità delle firme poste sotto la richiesta di referendum.

2. Qualora il Segretario generale accerti che il numero delle firme valide è pari o superiore a quello prescritto, lo comunica al Presidente della Provincia, al Comitato promotore e alla Commissione per i referendum.

3. La Commissione, preso atto della regolarità delle operazioni, si esprime sulla definitiva ammissibilità e ne dà comunicazione al Presidente della Provincia che indice il referendum entro sessanta giorni dalla comunicazione.

Art. 55 **Diritto di voto**

Hanno diritto di voto nelle consultazioni referendarie i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Provincia.

Art. 56 **Modalità per lo svolgimento dei referendum**

1. Il Regolamento per i referendum, approvato dal Consiglio provinciale, disciplina l'ipotesi di accorpamento di più referendum, le caratteristiche della scheda, la composizione e i compiti della Commissione elettorale, nella quale deve essere presente almeno un membro del Comitato promotore, il numero e la composizione delle circoscrizioni elettorali, le norme sulla propaganda e la pubblicità elettorale, le operazioni di voto, gli adempimenti materiali, i termini, le modalità e le garanzie per la regolarità della votazione e dello scrutinio.

2. Il referendum non può essere indetto in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali, nonché nel periodo dal 15 luglio al 15 settembre. Il Regolamento può prevedere che il referendum si tenga in uno o più giorni anche diversi dalla domenica.

3. Il Regolamento per i referendum stabilisce le modalità e i termini di esame di eventuali reclami avverso le procedure referendarie, sui quali delibera la Commissione per i referendum.

4. Il Regolamento determina le modalità di informazione agli elettori, prevedendo comunque l'obbligo di fornire insieme al certificato elettorale una sintetica illustrazione dell'oggetto del referendum e delle conseguenze oggettive di ciascuna opzione sottoposta al voto popolare. Tale materiale è predisposto dall'Ufficio per l'informazione e le pubbliche relazioni in collaborazione con il Comitato promotore.

Art. 57 **Validità della consultazione referendaria**

La proposta soggetta a referendum è approvata se

ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori della Provincia e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Art. 58

Effetti giuridici del referendum provinciale

Nel caso di referendum consultivo, quando la proposta è approvata, il Consiglio ne discute l'esito entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati. Entro ulteriori sessanta giorni il Consiglio delibera sulla materia oggetto del referendum. Esso può deliberare in modo non conforme alla decisione referendaria con la maggioranza dei componenti il Consiglio.

Art. 59

Difensore Civico Provinciale

1. E' istituito il Difensore Civico provinciale.

2. Il Difensore Civico, nominato dal Consiglio provinciale, assicura la tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi collettivi e diffusi dei cittadini residenti e degli utenti dei servizi singoli e associati. Il Difensore civico interviene, anche di propria iniziativa, in casi di ritardo, irregolarità ed omissione nell'attività e nei comportamenti degli uffici.

3. Il Difensore Civico non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue funzioni in piena autonomia.

4. Il Difensore Civico provinciale esercita le proprie competenze anche nei confronti di soggetti di qualsivoglia natura giuridica di cui la Provincia si avvale per la gestione dei propri servizi.

5. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Provinciale con il voto favorevole di due terzi dei Consiglieri assegnati e resta in carica tre anni. Il voto è espresso dal Consiglio sulla base dei curricula presentati dai soggetti interessati nei modi e nei termini prescritti da apposito bando da emanarsi sei mesi prima della scadenza del mandato del Difensore Civico in carica. Se dopo due votazioni consecutive non si consegua il quorum dei due terzi dei Consiglieri assegnati, le successive votazioni saranno valide ove si raggiunga la maggioranza assoluta.

6. L'Ufficio del Difensore Civico si avvale di personale dipendente della Provincia di Bari.

7. Il Difensore Civico è scelto tra persone che, per preparazione ed esperienza nella tutela dei diritti, diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza. *(Il Difensore Civico potrà essere prescelto tra docenti universitari in discipline giuridiche o economiche, magistrali, avvocati dello Stato, avvocati patrocinanti innanzi alle magistrature superiori e funzionari di provata esperienza con almeno dieci anni di anzianità di ruolo nella pubblica Amministrazione)*.*

8. Per il Difensore Civico valgono le cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste dal T.U. n. 267/2000 per i Consiglieri provinciali.

9. Quando il Difensore Civico ravvisi, da parte dell'Amministrazione, atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi d'imparzialità e buon andamento, ne informa il Consiglio Provinciale.

10. Il Difensore Civico riferisce annualmente al Consiglio Provinciale sui risultati della propria attività ed è soggetto a revoca, per gravi e comprovati motivi, da parte del Consiglio Provinciale con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

11. Al Difensore Civico non può essere opposto il segreto di ufficio, se non per gli atti riservati per espressa indicazione di legge.

12. Il Difensore Civico, se richiesto dall'interessato, è tenuto al riserbo sugli atti di cui sia venuto a conoscenza in relazione al mandato conferitogli.

** (annullato dalla Sezione Provinciale di Controllo nella seduta del 15.3.2001 n. 4651241).*

TITOLO VII NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 60

Norme transitorie

1. Le norme regolamentari in contrasto con il presente Statuto non hanno efficacia.

2. Fino all'approvazione delle norme regolamentari alle quali si rinvia con il presente atto, continuano ad avere efficacia, se non in contrasto con il presente Statuto, le norme corrispondenti del previgente Statuto.